

PARTE PRIMA

---

*Leggi e regolamenti regionali*

---

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2016, n. 11

**“Disposizioni per l’avvio della stagione irrigua 2016 dei consorzi di bonifica commissariati”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

## Art. 1

*Spese di funzionamento dei Consorzi di bonifica commissariati  
per l’avvio della stagione irrigua 2016*

1. Al fine di consentire l’avvio della stagione irrigua 2016, la Regione Puglia provvede a erogare ai Consorzi di bonifica commissariati, fino alla concorrenza di euro 2 milioni e 500 mila e sino all’approvazione della norma prevista dall’articolo 19 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia — legge di stabilità regionale 2016), le somme occorrenti per far fronte alle seguenti spese di funzionamento:

- a) emolumenti a copertura del 100 per cento delle giornate lavorative degli operai a tempo determinato e del personale a tempo indeterminato funzionale a garantire le attività inerenti la stagione irrigua;
- b) consumi, anche pregressi, di acqua ed energia sia per uso civile che per uso agricolo.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie iscritte nell’ambito dello stanziamento appostato sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), missione 20, programma 3, titolo 1, esercizio finanziario 2016, le cui risorse saranno iscritte, in termini di competenza e cassa, al capitolo n. 112091, missione 16, programma 1, titolo 1, dell’esercizio finanziario 2016.

3. Per gli adempimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di riscossione e di pagamento delle somme, un commissario ad acta, il quale si avvale di una struttura di supporto.

4. Dall’attuazione di cui al comma 3 non derivano oneri per la finanza regionale.

5. Le somme previste al comma 1, saranno decurtate dalla dotazione prevista all’articolo 19 della l.r. 1/2016.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 16 GIU. 2016

MICHELE EMILIANO